

# ***Sportello Unico per le Imprese***

**Servizio convenzionato tra i Comuni di**

*Albiolo, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Montano Lucino,  
Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Rodero, Ronago, San Fermo d.B., Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, Valmorea*

**Sede: Via Roncoroni n. 7, Olgiate Comasco**

Tel. 031.990739

sito web: [www.suap-olgiatese.it](http://www.suap-olgiatese.it)

PEC: [suapolgiatese@legalmail.it](mailto:suapolgiatese@legalmail.it)

Prot. n.

SUAP/pa

Olgiate Comasco, lì

(numero presente nella trasmissione,  
in quanto firmato digitalmente prima della segnatura)

Prat. n. 06.03/000320 ANNO 2018

Pratica telematica n. 03506650138-10082018-1603

Riferimento provincia n. 151 del 11/03/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ED  
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE

Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale  
data di acquisto  
17/07/2018  
codice sicurezza  
01161795556315

## **IL RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO IMPRESE**

VISTA l'istanza inoltrata in data 06/09/2018, prot. n. 20303, dal Sig. TETTAMANTI Attilio, nato a Como il 15/09/1963, C.F. TTTTTL63P15C933D, residente in Cassina Rizzardi, Via Volta n. 4, in qualità di rappresentante legale della Società BLUACQUA S.R.L. con sede legale a Colverde, Via Tettamanti n. 1, P.IVA 03506650138 tesa ad ottenere il provvedimento unico comprensivo di variante sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire per la realizzazione di opere alle strutture sita in Colverde, Via Tettamanti n. 1, identificate catastalmente nel foglio n. 907 dal mappale n. 4135;

CONSIDERATA la procura ai sensi dell'art. 1392 del Regio Decreto 6/03/1942 n. 262 Codice Civile, quale incarico per la sottoscrizione digitale e l'invio telematico della pratica che il Sig. TETTAMANTI Attilio, nato a Como il 15/09/1963, C.F. TTTTTL63P15C933D, ha conferito all'ing. MARELLI Matteo, nato a Cantù il 19/06/1973, C.F. MRLMTT73H19B639B;

CONSIDERATO che nell'istanza è stato indicato, quale domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti all'istanza in oggetto, [technolab3@pec.it](mailto:technolab3@pec.it);

CONSIDERATO altresì che il procuratore dichiara:

- Ai sensi dell'art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità, di procuratore speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
- Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dal dichiarante e che gli eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai dichiaranti.

RICHIAMATA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità delle regolazioni, rif. MSN 0000465 P-4.34.11 del 19/06/2012;

RAMMENTATO che il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell’Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012
- la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.D.S. n.1795 del 4 marzo 2014;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed il D.P.C.M. 12/12/2005 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e la L.R. 11.03.2005, n. 12 “legge per il governo del territorio”;

VISTA la normativa specifica per i settori edilizia ed urbanistica, tutela paesaggistica e prevenzione incendi non esplicitamente richiamata;

RICHIAMATO il verbale della conferenza dei servizi del giorno prot. n. 0005155 del 28/02/2019;

RICHIAMATE le osservazioni presentate dall’Associazione Natura W!, dal Sindaco del Comune di Lurate Caccivio, dai cittadini di Lurate Caccivio: Sig.ra CATELLI Claudia, Sig.ra AZZARITO Morena, Sig.ra LA ROSA Mariagrazia, trasmesse a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

CONSIDERATO che ciascun Ente ha avuto modo di confrontare i contenuti delle osservazioni di cui al paragrafo precedente in sede di istruttoria;

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta dalla Provincia di Como, Settore ecologia ed ambiente, alla luce degli atti e delle disposizioni di cui al D.L.vo 152/06, conclusosi con l'emissione dell'Autorizzazione n. 151 del 11/03/2019, a firma del dirigente del settore ecologia e ambiente, dott. Franco Binaghi, pervenuto in data 11/03/2019, prot. n. 0006063, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, a cui si rimanda per i contenuti;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 ed il correlato D.P.R. 07.09.2010 n. 160 e s.m.i. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";

VISTA la vigente Convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le Imprese sottoscritta dai comuni associati, con particolare riferimento all'art. 5 che prevede specifica delega di funzioni allo Sportello Unico del Comune di Olgiate Comasco, capoconvenzione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 03/04/2017 di nomina a Responsabile di Area di posizione Sportello Unico per le Imprese;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA la propria competenza in merito alla notifica del presente provvedimento;

### **RILASCIATA**

al Sig. TETTAMANTI Attilio, nato a COMO il 15/09/1963 e residente a Cassina Rizzardi, Via Volta N. 4 (C.F. TTTTTL63P15C933D), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda BLUACQUA S.R.L. (P.IVA 03506650138), con sede legale in Comune di Colverde, Via Tettamanti n. 1

### **IL PROVVEDIMENTO UNICO COMPRENSIVO DI:**

#### **A. – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

#### **B. – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE**

#### **A- PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SI DETERMINA:**

1. di approvare l'Allegato Tecnico al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con P.D. n. 40/A/ECO del 6 febbraio 2014 di autorizzazione integrata ambientale e s.m.i dal Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, per l'impianto IPPC sito a Colverde, via Tettamanti 1, gestito da Bluacqua Srl per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.3.a) dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi;
2. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di rilascio dell'atto di modifica dell'AIA da parte del SUAP per l'inizio dei lavori di modifica dell'impianto previsti dal progetto approvato ed un termine massimo di tre anni dall'inizio dei lavori per l'ultimazione dei medesimi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione. A tal fine la ditta dovrà dare comunicazione scritta, ai competenti uffici di questa Provincia, della data di inizio dei lavori;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dall'approvazione della modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SUAP in recepimento del presente atto, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera

installazione, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale, dando atto che il presente provvedimento ha valenza di riesame in merito alle BAT di cui alla Decisione Europea n.2018/1147;

4. che a fronte del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione che il Gestore deve versare a favore della Provincia di Como sia invariato e pari a € **238.265,41** (duecentotrentottomiladuecentosessantacinque/41 euro) e che la validità della garanzia finanziaria deve essere estesa e pari alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fidejussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di approvazione del provvedimento di autorizzazione da parte del SUAP, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata;
5. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro;
6. di far presente che il provvedimento di autorizzazione produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;



#### B- PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ED IL PERMESSO DI COSTRUIRE:

L'autorizzazione PAESAGGISTICA è efficace per un periodo di 5 (cinque) anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

#### OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il concessionario dovrà rispettare i seguenti obblighi e le seguenti responsabilità:

- Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio;
- Si deve evitare, in ogni caso, di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e/o cose;
- Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assiti lungo i tratti prospicienti le vie, le aree e/o spazi pubblici;
- Gli assiti od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione comunale. Le aree e spazi così occupate debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima, su richiesta del comune competente, nel caso la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- Il Comune territorialmente competente si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari ecc., che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto degli obblighi e delle norme di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive integrazioni;
- Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. così come indicate nel Capo II del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella Legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia di cui all'art. 65, presso lo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori;

- Inoltre il committente dell'opera, contestualmente alla denuncia di inizio lavori, conferisce ad un ingegnere o ad un architetto, iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, l'incarico ad effettuare il collaudo statico. Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere parte alla direzione ed esecuzione dei lavori. Il certificato finale di collaudo dovrà attestare la conformità dell'opera al progetto presentato ed essere allegato alla SCIA di agibilità come previsto dall'art. 67 del D.P.R. 06.06.2003 n. 380;
- Qualora non siano state eseguite opere in C.A. deve essere presentata con la SCIA di agibilità una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nell'esecuzione dell'opera non sono state eseguite strutture in C.A.;
- Dovranno essere osservate le disposizioni del D.M. 20.11.1987 per quanto riguarda la progettazione ed il collaudo delle strutture con murature in mattoni;
- Dovranno essere rispettate le direttive della L. n. 13 del 09.01.1989 e successive modifiche ed integrazioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Prima dell'inizio dei lavori i richiedenti dovranno indicare il recapito delle discariche presso le quali intendono conferire i detriti, i rifiuti e gli inerti provenienti dalle opere richieste. Ad opere ultimate il titolare della concessione dovrà trasmettere agli uffici comunali copia delle ricevute rilasciate dalla indicata discarica a conferma dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti;
- Con la denuncia di inizio lavori dovrà essere inoltrata la documentazione riguardante l'impresa esecutrice le opere ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- Ai sensi della Delib. G.R. 31 ottobre 2007, n. 8/5773, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce ad un Soggetto certificatore l'incarico di compilare l'attestato di certificazione energetica;
- Il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo, ai sensi della Delib. G.R. 31 ottobre 2007, n. 8/5773, deposita in duplice copia presso lo Sportello Unico per le Imprese, unitamente alla dichiarazione di ultimazione lavori, l'asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, l'attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore, iscritto nell'apposito elenco Regionale, e la ricevuta generata dal catasto energetico. In assenza della predetta documentazione, la dichiarazione di ultimazione lavori è inefficace;
- Con l'ultimazione delle opere, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'[articolo 6](#) del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati;
- **Dovrà essere presentata dichiarazione di inizio e di fine lavori al Comune territorialmente competente ed allo Sportello Unico per le Imprese;**
- Rispetto dell'art. 3.3.5. del Regolamento Locale di Igiene e del D. Lgs. n. 22/97 in merito all'allontanamento del materiale di risulta;
- Il presente provvedimento unico, indipendentemente dalle norme in essa contenute, non esonera il titolare, il Direttore dei Lavori e l'esecutore delle opere all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica ed ambientale;
- Affinché gli edifici possano essere utilizzati, è necessario che il soggetto titolare del permesso di costruire o i loro successori o aventi causa inoltri SCIA di agibilità. La mancata presentazione della SCIA comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione prevista dagli articoli n. 24, 25 e 67 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
- L'inosservanza dei punti di cui sopra è sanzionabile sia amministrativamente che penalmente, ai sensi del capo II Titolo IV del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;
- Nessun cambiamento può essere apportato al progetto durante il corso dei lavori. Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al progetto approvato con il presente provvedimento unico, la variante dovrà essere preventivamente autorizzata;
- L'eventuale rinuncia ai propri incarichi da parte del Direttore Lavori o dell'esecutore dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata e la realizzazione delle opere dovrà essere sospesa sino a quando il nuovo Direttore Lavori ovvero il nuovo costruttore provvederanno ad apporre in originale la firma su tutti gli elaborati del provvedimento;
- La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001;
- Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
- **Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.** Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.

Si allegano quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti elettronici:

– **Per la modifica sostanziale dell’AIA:**

- Parere endoprocedimentale del Provincia di Como settore ecologia ed ambiente con Allegato tecnico;
- Tav. P01 – datata 11/01/2019 – planimetria generale stato modificato;
- Tav. PM1 – datata 11/01/2019 – schema dei flussi ed emissioni stato modificato;
- Tav. PS1 – datata 11/01/2019 – rete di scarico stato modificato;
- Tav. PF1 – datata 11/01/2019 – piping and instrumentation diagram stato modificato;

– **Per il titolo edilizio (autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire):**

- Relazione paesaggistica;
- Relazione tecnica;
- Tav. 1 – inquadramento e pianta stato di fatto;
- Tav. 2 – piante progetto;
- Tav. 3 – piante raffronto;
- Tav. 4 – alzati stato di fatto;
- Tav. 5 – alzati progetto;
- Tav. 6 – alzato raffronto;
- Tav. 7 – dettagli.

Il presente atto:

- viene rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi;
- viene notificato tramite Posta Elettronica Certificata al richiedente c/o il domicilio elettronico indicato per la ricezione delle comunicazioni, alla Provincia di Como settore ecologia ed ambiente, all’Ufficio d’Ambito di Como, alla Società Como Acqua s.r.l., al COMUNE DI COLVERDE, alla soprintendenza di Milano e per opportuna conoscenza all’A.R.P.A. distretto di Como-Varese ed all’A.T.S. dell’Insubria;
- non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio;
- viene messo a disposizione del pubblico presso i competenti uffici provinciali.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., può essere presentato ricorso giurisdizionale: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita: con ricorso al competente tribunale delle Acque Pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche; davanti al TAR nei casi residui, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della legge 287/1990.

**IL RESPONSABILE**  
**SPORTELLLO UNICO IMPRESE**  
**POLO CATASTALE DELL’OLGIATESE**

*Dott. Massimiliano Travagliati*

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.